



COMUNE DI PAVONE CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 25.07.2014

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 22.03.2016 (modifiche evidenziate in grassetto e parti abrogate barrate)

INDICE

Articolo 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	Pag. 3
Articolo 2	ISTITUZIONE DEL TRIBUTO	Pag. 3
Articolo 3	PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI	Pag. 3
Articolo 4	DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	Pag. 4
Articolo 5	BASE IMPONIBILE	Pag. 5
Articolo 6	ESCLUSIONI	Pag. 5
Articolo 7	PRODUZIONE RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI	Pag. 6
Articolo 8	RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO	Pag. 7
Articolo 9	TRIBUTO PROVINCIALE	Pag. 8
Articolo 10	UTENZE DOMESTICHE	Pag. 8
Articolo 11	UTENZE NON DOMESTICHE	Pag. 10
Articolo 12	ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI	Pag. 10
Articolo 13	SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE SFALCI	Pag. 11
Articolo 14	OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA	Pag. 11
Articolo 15	DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE	Pag. 11
Articolo 16	TARI GIORNALIERA	Pag. 14
Articolo 17	RIDUZIONI	Pag. 15
Articolo 18	AGEVOLAZIONI PER PARTICOLARI SITUAZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE	Pag. 16
Articolo 19	COPERTURA DEI MINORI INTROITI. LIMITAZIONI ALLE RIDUZIONI E ALLE AGEVOLAZIONI	Pag. 17
Articolo 20	RISCOSSIONE	Pag. 17
Articolo 21	IMPORTI MINIMI	Pag. 18
Articolo 22	FUNZIONARIO RESPONSABILE	Pag. 18
Articolo 23	CONTROLLI	Pag. 18
Articolo 24	ACCERTAMENTI	Pag. 19
Articolo 25	SANZIONI E INTERESSI	Pag. 20
Articolo 26	RIMBORSI	Pag. 21
Articolo 27	RISCOSSIONE COATTIVA	Pag. 21
Articolo 28	CONTENZIOSO	Pag. 21
Articolo 29	NORME DI RINVIO	Pag. 21
Articolo 30	ENTRATA IN VIGORE	Pag. 22

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti, (TARI) nel Comune di Pavone Canavese, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e della **Legge 208 del 28 dicembre 2015**.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente Regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

ART. 2

ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. La TARI è destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale;
2. Sono rifiuti assimilati agli urbani quelli previsti dall'art. 5 del vigente Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani approvato con delibera di Consiglio Comunale n.13 del 12.03.2007 che si allega in estratto al presente Regolamento (allegato A).
3. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste l'immobile.
4. Alla data di entrata in vigore della tassa disciplinata dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 è soppressa l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e s.m.i. e di cui all'art. 5, comma 4 quarter del D.L. 102/2013, convertito dalla Legge 124/2013.

ART. 3

PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 1.

ART. 4

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La gestione dei rifiuti comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, nonché lo spazzamento stradale.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto con le modalità di cui al relativo Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani.
3. La tariffa è determinata, ai sensi del comma 651 dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, tenendo conto dei criteri stabiliti con il regolamento di cui al D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.
4. La quota della tassa destinata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti (di seguito denominata "tariffa") è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
5. La tariffa è deliberata dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione ed è determinata in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, a valere per l'anno di riferimento. Il piano finanziario deve essere trasmesso all'organo tenuto alla sua approvazione in tempo utile per la determinazione delle tariffe, nel rispetto dei termini di legge. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.
6. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.
7. Il Consiglio Comunale, in sede di deliberazione tariffaria, provvede a determinare i coefficienti $Ka(n)$ (coefficiente per il calcolo della parte fissa per le utenze domestiche), $Kb(n)$ (coefficiente per il calcolo della parte variabile per le utenze domestiche), $Kc(ap)$ (coefficiente per il calcolo della parte fissa per le utenze non domestiche) e $Kd(ap)$ (coefficiente per il calcolo della parte variabile per le utenze non domestiche), di cui all'allegato 1 al D.P.R. 158/1999.
8. Ai sensi del comma 653 dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, **così modificato dall'art. 1 comma 27 legge 208 del 28 dicembre 2015** a partire dal ~~2016~~ **2018**, nella determinazione dei costi di cui al precedente comma 4, il Comune si avvale anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

ART. 5

BASE IMPONIBILE

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il D.P.R. n. 158/1999 e con il presente regolamento.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, per tutte le unità immobiliari la superficie di commisurazione della tassa, ai sensi del comma 645 dell'art. 1 della citata Legge n. 147/2013, è pari a quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. La superficie calpestable viene misurata come segue:
 - a) la superficie dei locali assoggettabile a tassazione è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze.
 - b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tassazione è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
 - c) la superficie dei locali assoggettabile a tassazione è in ogni caso conteggiata per la parte di locale avente altezza pari o superiore a mt. 1,50;
3. Per l'applicazione della tassa, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa smaltimento rifiuti (TARSU); il Comune, può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione della tassa.
4. Dall'attuazione delle disposizioni previste dall'art. 1, comma 647, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile a tassa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano sarà pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138. Per tutte le altre unità immobiliari e per le aree scoperte la superficie imponibile continuerà in ogni caso ad essere quella calpestable.
5. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

ART. 6

ESCLUSIONI

1. Sono escluse dall'applicazione della tassa:
 - a) le aree scoperte pertinenziali od accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 Codice Civile, a condizione che non siano utilizzate in via esclusiva.
2. Non sono inoltre soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità e di fatto non utilizzati.

Presentano tali caratteristiche a titolo esemplificativo:

Utenze domestiche

- a) sottotetti non abitabili, non accessibili mediante scale fisse, per l'intera superficie;
- b) sottotetti non abitabili accessibili mediante scale fisse, limitatamente alla parte di locale con altezza inferiore a mt. 1,50;
- c) balconi, terrazze scoperte e simili;
- d) vani scala, centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone e/o operatori;
- e) fabbricati danneggiati, non agibili/abitabili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione, e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
- f) locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati.
- g) Aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse, tettoie aperte;

Utenze non domestiche

- a) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva riservata, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili, ecc.;
 - b) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simile, ove non si abbia di regola, presenza umana;
 - c) aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via e al movimento veicolare interno;
 - d) aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - e) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - f) aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti.
3. La sussistenza dei presupposti di esclusione di cui al presente articolo deve essere indicata nella denuncia originaria o di variazione e deve essere direttamente rilevabile in base ad elementi obiettivi ovvero in base ad idonea documentazione.

ART. 7

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. I contribuenti interessati devono indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui all'art. 12, fornendo idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei rifiuti e il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

CATEGORIA ATTIVITA'	% di abbattimento della superficie
TIPOGRAFIE – STAMPERIE - VETRERIE	30
FALEGNAMERIE	40
AUTOCARROZZERIE	50
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	30
GOMMISTI	40
AUTOFFICINE ELETTRAUTO	30
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	30
LAVANDERIE E TINTORIE	30
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	40
AMBULATORI MEDICI, DENTISTICI, VETERINARI	20

3. Alla domanda di detassazione dovrà essere allagata:
- Planimetria degli insediamenti in cui siano evidenziati i locali con distinzione per ciascuno di essi del tipo di rifiuto prodotto (speciale, tossici, nocivi, etc.) ed indicazione delle superfici stabilmente occupate da beni strumentali,
 - Copia del registro di carico e scarico del rifiuto speciale;
 - Documentazione di consegna dei rifiuti (copia di documenti di trasporto, fatture, MUD);
 - Copia del contratto con la ditta o società di smaltimento;
 - Se evincibile dalla documentazione sopra citata, documentazione che attesti il luogo di discarica dei rifiuti.

L'ente si riserva la facoltà di chiedere in visione le fatture inerenti il costo per lo smaltimento dei rifiuti.

ART. 8

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Il tributo è ridotto nella quota variabile in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo in modo autonomo e nel rispetto di quanto di seguito indicato:
 - a. La disposizione riguarda le sole utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo i rifiuti speciali assimilati agli urbani.
 - b. L'importo del tributo ridotto viene calcolato in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno.
 - c. Al fine del calcolo dell'importo della riduzione i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 28 febbraio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo in modo autonomo nel corso dell'anno solare precedente e, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti nei locali/aree in cui l'attività viene svolta. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti

copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente, nonché verificare presso il soggetto gestore del servizio le quantità di rifiuti assimilati conferiti dall'utenza al medesimo. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD o in altra documentazione o dalle verifiche condotte presso il gestore, tali da comportare una minore quota di abbattimento del tributo spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

Nel caso in cui l'interessato non sia in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

- d. La percentuale di riduzione viene applicata solo nel caso in cui i rifiuti assimilati non conferiti al servizio pubblico rientrino nei parametri qualitativi e quantitativi dell'assimilazione e siano destinati in modo effettivo ed oggettivo al riciclo:
- o 15% nel caso di recupero dal 15% fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
 - o 20% nel caso di recupero dal 50% fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
 - o 30% nel caso di recupero oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
- e. L'importo del tributo non dovuto verrà calcolato a consuntivo con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza. Dal secondo anno, l'avviso di pagamento per le utenze interessate potrà essere emesso con l'applicazione della detassazione calcolata in base alla richiesta pervenuta per l'anno precedente, con eventuale conguaglio in sede di presentazione dell'istanza di cui alla precedente lettera c).

ART. 9 TRIBUTO PROVINCIALE

1. Sulla TARI, ai sensi dell'art.1, comma 666, della Legge n. 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.
2. Tale tributo provinciale è calcolato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, viene riscosso dal Comune con le stesse modalità della TARI e riversato alla Provincia. Nel caso di mancata approvazione della delibera tariffaria provinciale resta confermata la stessa misura tariffaria dell'esercizio precedente.

ART. 10 UTENZE DOMESTICHE

1. Per “utenza domestica” si intende l’utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
2. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell’intestatario del foglio di famiglia anagrafico o componente del foglio di famiglia stesso, nel caso in cui l’occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.
3. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell’unità abitativa, risultano ivi dimoranti (ad es. badanti), fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell’abitazione stessa non supera i 60 giorni.
4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tassa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
5. Non vengono considerati al fine del calcolo della tassa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengono la residenza e purché debitamente documentati:
 - a) gli utenti, iscritti come residenti presso l’anagrafe del Comune, per il periodo in cui dimorino stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge;
 - b) gli utenti, iscritti come residenti presso l’anagrafe del Comune, per il periodo in cui svolgano attività di studio o di lavoro all’estero, per un periodo superiore a sei mesi, previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa.
6. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti non residenti, il numero dei componenti occupanti l’abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell’art. 11. In mancanza di un numero occupanti dichiarato dall’utente si assume un nucleo di 2 persone. Nel caso in cui il nucleo familiare residente sia formato da un unico soggetto, si assume il numero di occupanti pari ad uno.
7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta un’attività economica e/o professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per tale specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
8. Per le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, occupate o condotte da persone fisiche come pertinenza di locale abitativo, viene calcolata la sola parte fissa della tariffa, considerando assorbita dall’abitazione la parte variabile legata al numero di occupanti della stessa. Per le medesime tipologie impositive occupate o condotte da persona fisica priva nel comune di utenza abitative, si considerano utenze domestiche condotte da numero 1 occupante. Nel caso in cui tali locali siano condotti da persona giuridica, i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
9. La quota fissa della tariffa dell’utenza domestica è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero di occupanti ai sensi del DPR 158/99.
10. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

11. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa dovuta dalle utenze domestiche, ossia i parametri Ka e Kb, devono essere determinati nella delibera tariffaria. (allegato 1 – classificazione utenze domestiche).

ART. 11 UTENZE NON DOMESTICHE

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base dell'Allegato 2 del presente Regolamento.
 2. La classificazione di cui al comma precedente viene effettuata sulla base dell'Allegato 1, tabelle 3a e 4a del D.P.R. n. 158/1999.
 3. Ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente e con l'ausilio delle apposite tabelle di transcodifica, approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. 4 novembre 2005 n. 48-1264. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani, in riferimento alla tipologia di attività effettivamente svolta.
 4. La tariffa applicabile per ogni attività è di norma unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.). Nel caso di utilizzo di immobili ubicati in località diverse e con diversa destinazione d'uso, su richiesta dell'interessato potrà essere applicata la tariffa corrispondente al tipo di utilizzazione. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purchè singolarmente di estensione non inferiore a mq. 200.
12. La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kc stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2 - classificazione utenze non domestiche).
 13. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kd stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2 classificazione utenze non domestiche).

ART. 12 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Ai sensi del comma 655 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, si conferma che le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33 bis del Decreto Legge n. 248/2007, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 31/2008, a decorrere dall'anno 2008, non sono tenute a corrispondere il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti.
2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfetario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
3. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la TARI.

ART. 13

SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE SFALCI

1. A seguito di specifica richiesta formulata dalle utenze interessate il gestore del servizio fornisce il servizio di raccolta domiciliare di sfalci e potature a domanda individuale.
2. Il corrispettivo per il servizio di cui al precedente comma 1 è fissato dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.

ART. 14

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o delle aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purchè debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo.

ART. 15

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dalla tassa sui rifiuti, devono presentare apposita dichiarazione al Comune entro il 28 febbraio dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti o componente del foglio di famiglia stesso e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. La dichiarazione, oltre che direttamente allo sportello dell'Ufficio Tributi, può essere presentata anche mediante spedizione a mezzo posta raccomandata, a mezzo fax o posta elettronica ordinaria o certificata, allegando fotocopia del documento d'identità, ovvero avvalendosi delle eventuali modalità telematiche di trasmissione predisposte dal Comune. All'atto della presentazione della denuncia viene rilasciata apposita ricevuta, mentre, in caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nella data risultante dal timbro postale ovvero risultante dalla ricevuta di invio a mezzo fax o tramite strumento telematico, purché in tale ultima ipotesi vi sia prova dell'avvenuta ricezione della denuncia da parte del destinatario.

4. La dichiarazione deve contenere:

Per le utenze domestiche:

 - a) le generalità dell'utente, il codice fiscale, la residenza;
 - b) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e avvisi di pagamento;
 - c) l'indirizzo di posta elettronica e, se dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - d) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ecc.);
 - e) il numero degli occupanti;
 - f) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
 - g) gli identificativi catastali dei locali e delle aree possedute/detenute;
 - h) la destinazione d'uso;
 - i) la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 5 del presente Regolamento;
 - j) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio possesso o detenzione dei locali e delle aree;
 - k) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione;
 - l) in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine possesso o detenzione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
 - m) il nominativo del precedente possessore/detentore, in caso di inizio possesso/detenzione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
 - n) le superfici escluse dall'applicazione della tassa;
 - o) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
 - p) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione;
 - q) planimetria.

Per le utenze non domestiche:

- a) denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, il Codice Fiscale e la partita IVA;
- b) le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
- c) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e avvisi di pagamento;
- d) l'indirizzo di posta elettronica e, se dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- e) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ecc.);
- f) il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- g) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
- h) gli identificativi catastali dei locali e delle aree possedute/detenute;
- i) la destinazione d'uso;
- j) la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 5 del presente Regolamento;
- k) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio possesso o detenzione dei locali e delle aree;
- l) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione;
- m) in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine possesso/detenzione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
- n) il nominativo del precedente possessore/detentore, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
- o) le superfici escluse dall'applicazione della tassa;
- p) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni
- q) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione;
- r) planimetria.

5. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli predisposti dall'Ufficio Tributi comunale, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici.
6. Il caso di variazioni delle condizioni riferite ai dati dichiarati comporta obbligo per il contribuente di presentare una dichiarazione entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le medesime variazioni.
7. La cessazione del possesso o della detenzione dei locali e delle aree deve essere comunicata al comune entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione la tassa non è dovuta se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
8. Nel caso di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell'immobile si provvede a chiudere la posizione alla data di emigrazione o alla data di dichiarazione di cui al comma 1.
9. L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione dalla tassa e servizi specifici.

10. Nel caso di utenze domestiche di residenti non è obbligatorio presentare la denuncia di variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto la stessa sarà aggiornata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti.
11. Il Comune rilascia copia della dichiarazione, che, nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento.
12. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa smaltimento rifiuti (TARSU), sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dai comma 6 e 7.

ART. 16 TARI GIORNALIERA

1. E' istituita la tassa sui rifiuti (TARI) giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati dovuta, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista nell'Allegato 2 al presente regolamento, maggiorata di un importo fino al 100 per cento al fine di consentire la copertura dei maggiori costi del servizio specifico fornito.
4. Qualora la classificazione contenuta nell'Allegato 2 del presente Regolamento manchi di una corrispondente voce d'uso, si applica il disposto di cui all'art. 11 comma 3.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla tassa annuale.
7. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tassa, la stessa è recuperata congiuntamente alle sanzioni.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
9. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:
 - a) Occupazione di area scoperta per meno di 2 ore giornaliere

- b) Occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci per traslochi familiari, anche se di durata superiore a quella indicata al punto a)
- c) Occupazione per soste su aree pubbliche in occasione di fiere e manifestazioni comunali.

ART. 17 RIDUZIONI

1. Sono previste le seguenti riduzioni:

D) Riduzioni per uso limitato, abitazioni rurali e compostaggio domestico:

- a) Riduzione del 30% della sola parte variabile per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
- b) Riduzione del 30% della sola parte variabile per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, a condizione che le abitazioni vengano utilizzate nel corso dell'anno per una durata non superiore a 90 giorni e che nella dichiarazione il soggetto passivo dichiari di non cedere l'alloggio in locazione, in comodato o in uso gratuito.
- bbis)* **a decorrere dall'anno 2015 (ai sensi del comma 2, dell'art. 9-bis, del D.L. 47/2014, convertito in L. 80/2014) riduzione di due terzi della sola parte variabile per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso. Qualora dovessero coincidere le condizioni del presente comma e quelle del comma b, si applica una sola riduzione, quella più favorevole al contribuente.**
- c) Riduzione del 10% della sola parte variabile per i fabbricati rurali ad uso abitativo.
- d) Riduzione del 10% della sola parte variabile per utenze domestiche servite da raccolta domiciliare che procedono direttamente al recupero della frazione organica o anche degli sfalci e delle potature, con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica **e per le utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche.** La riduzione della tariffa è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Comune, con effetto dal giorno successivo alla richiesta. Tale richiesta prevede l'esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica domiciliare e l'obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione. Con la presentazione della citata richiesta il soggetto interessato autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
- e) Riduzione del 30% della sola parte variabile per locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

- f) Riduzione del 50% della sola parte variabile per le aree scoperte operative di attività commerciali, artigianali, industriali e di servizi.

II) Riduzioni per mancato svolgimento del servizio, zone non servite e distanza dal punto di raccolta:

- a) In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall' autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all' ambiente, la TARI è dovuta nella misura del 20% (riduzione 80%), limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.
- b) Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nella misura del 40% (riduzione 60%) se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore o pari a 1000 metri lineari. La predetta distanza viene calcolata dal più vicino punto di raccolta al confine di proprietà. Se la strada di accesso alla proprietà è privata, tale distanza andrà calcolata considerando il confine di proprietà all' inizio di tale strada.
- c) La riduzione di cui alla lettera b) deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo e viene meno a decorrere dal giorno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

ART. 18

AGEVOLAZIONI PER PARTICOLARI SITUAZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE

1. In presenza di particolari situazioni di disagio economico e sociale, il Comune, facendo propria la facoltà concessa dai commi 660 e 682 dell' articolo 1 della Legge n. 147/2013, può accordare specifiche agevolazioni, consistenti nella riduzione percentuale della tassa dovuta, sulla quota variabile, a favore degli utenti residenti che dimostrino di trovarsi nelle seguenti condizioni:
- a) ai nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati reddituali relativi all' anno precedente o, secondo il Dpcm 3 dicembre 2014 in particolari condizioni, come quelle che comportano una significativa riduzione del suo valore (a causa, ad esempio, della perdita di lavoro) si possa definire un "ISEE corrente", riferito ad un periodo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, che evidenzi un valore come da tabella :

ISEE pari o inferiore a € 6.000,00	Riduzione del 50%
ISEE superiore a € 6.000,00 fino a € 9.000,00	Riduzione del 30%
ISEE superiore a € 9.000,00 fino a € 12.000,00	Riduzione del 15%

Le agevolazioni sopra indicate sono concesse su domanda dell' interessato, da presentarsi entro il 31 ottobre di ciascun anno e con effetto per l' anno in cui essa viene presentata, a condizione che

il beneficiario dimostri di averne diritto. Allorché queste vengano a cessare, la tassazione intera decorrerà dal giorno successivo a quello in cui siano venute meno le condizioni per l'agevolazione, a fronte di denuncia di variazione dell'interessato ovvero a seguito di accertamento d'ufficio, che il Comune può in qualsiasi tempo eseguire, al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'agevolazione.

2. Il riconoscimento dell'agevolazione avviene mediante rideterminazione dell'importo dovuto per l'annualità per la quale viene richiesta l'agevolazione.
3. Nell'ipotesi in cui dovesse essere accertata la mancanza dei requisiti per fruire dell'agevolazione, salvo prova contraria da fornirsi da parte dell'utente, il Comune provvederà al recupero della tassa intera, con relative sanzioni ed interessi moratori per tutti gli anni ancora suscettibili di accertamento.
4. Ove siano riconosciute delle agevolazioni riguardanti importi della tassa già riscossi, l'utente avrà diritto al rimborso della somma versata in eccedenza.

ART. 19

COPERTURA DEI MINORI INTROITI. LIMITAZIONI ALLE RIDUZIONI E ALLE AGEVOLAZIONI

1. Con la deliberazione di approvazione del piano finanziario viene definita annualmente la copertura delle agevolazioni previste dall'articoli 18. Sulla base del disposto del comma 660 dell'art. 1 della Legge 147/2013, tale facoltà viene esercitata scegliendo tra la copertura garantita attraverso apposita voce di costo del piano finanziario o attraverso apposite autorizzazioni di spesa che devono essere garantite con il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale dell'Ente.
2. Le riduzioni ed agevolazioni di cui ai precedenti articoli si cumulano tra di loro.

ART. 20

RISCOSSIONE

1. La TARI, quale componente della IUC, è applicata e riscossa dal Comune di Pavone Canavese.
2. Il versamento della TARI per l'anno di riferimento è effettuato mediante:
 - a. modello di pagamento unificato (F24), secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo n. 241 del 9 luglio 1997;
 - b. altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali;
3. Il numero delle rate e le scadenze sono determinate annualmente con apposita deliberazione del Consiglio Comunale anche contestualmente alla determinazione delle tariffe. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

4. Il Comune invia ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute sulla base delle loro dichiarazioni o degli accertamenti notificati, per tassa e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo.
5. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale, agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria o, laddove possibile, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).
6. I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell'avviso stesso, e devono essere pubblicizzati con idonei mezzi. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare la TARI.
7. Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno della tassa, possono essere conteggiate all'atto della presentazione della variazione, nell'avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o nuovo avviso di pagamento.
8. Le variazioni nell'utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano finanziario dell'anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano finanziario entro i tre esercizi successivi. In tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 23.

ART. 21

IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento della TARI qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 9 sia inferiore ad € 12,00.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alla TARI giornaliera di cui all'art. 16 e alle variazioni di cui al comma 7 del precedente articolo 17.
3. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni, sia inferiore ad € 20,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
4. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

ART. 22

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune designa il funzionario responsabile della IUC, di cui la TARI è una delle componenti, a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

ART. 23 CONTROLLI

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:
 - a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
 - b) l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
 - c) l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 3 comma 5 a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato.con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, con invito a questi ultimi di restituire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nello stesso termine, l'utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi, producono l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.
5. Nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati, i competenti uffici del Comune sono tenuti a comunicare con cadenza mensile all'ufficio tributi comunale:
 - ogni variazione intervenuta in relazione a nascite, decessi, variazioni di residenza o altri elementi che incidano sulla determinazione della TARI;
 - ogni rilascio di licenza relativa all'esercizio di attività e/o variazione di autorizzazione;
 - le concessioni edilizie che comportino variazioni di superficie e/o destinazione d'uso di locali ed aree;
 - le concessioni/autorizzazioni per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

ART. 24 ACCERTAMENTI

1. Il funzionario responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 296/2006.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui al comma precedente, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
3. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge 296/2006, sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:
 - del contribuente;
 - dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
 - dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
 - della tariffa applicata e relativa deliberazione.
4. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:
 - l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
 - l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.
5. Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.
6. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati delle sanzioni e degli interessi nella misura prevista dall'art. 21 del presente Regolamento, oltre alle spese di notifica.
7. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato.

ART. 25 SANZIONI E INTERESSI

1. ~~In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. **Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997 e s.m.i.**~~

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 21, comma 1 del presente Regolamento, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli art. 16 -17 del D.Lgs. n. 472/1997 se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene adesione del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. **La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.**
7. **In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e s.m.i.**
8. **Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.**
9. Sulle somme dovute a titolo di tassa non versate alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura prevista dal vigente Regolamento Comunale delle Entrate, secondo la modalità ivi stabilite, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 26 RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi nella misura prevista dal vigente Regolamento Comunale delle Entrate, secondo la modalità ivi stabilite e calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento.
3. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il Funzionario responsabile dispone l'abbuono ovvero il rimborso della tassa riconosciuta non dovuta entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta dell'utente o dalla ricezione della comunicazione di cessazione o della comunicazione tardiva.
4. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi.

ART. 27

RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è svolta in proprio o mediante affidamento a terzi nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

ART. 28

CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento del tributo, l'ingiunzione di pagamento ovvero il ruolo - ordinario e coattivo - nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D.Lgs. 546/92, il contribuente, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.
2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 546/92, pena l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal 4° comma dell'art. 18 citato.
3. **Ai sensi dell'art. 9 lettera I) del D.Lgs. n. 156 del 24 settembre 2015 il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.**

ART. 29

NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti la tassa sui rifiuti (TARI), si applicano le disposizioni di legge e del vigente Regolamento delle entrate e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali e regionali.
2. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU), entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

ART. 30

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore a norma di legge e sarà applicato a partire dal primo di gennaio dell'anno 2016.

ALLEGATO A

ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. ...OMISSIS....
2. ...OMISSIS ...
3. ...OMISSIS ...
4.OMISSIS ...

5. Ad esclusione dei rifiuti pericolosi, cioè di quelli così definiti dalle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, sono considerati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che rispettino le seguenti condizioni:

- a) derivino da attività agricole ed agroindustriali, lavorazioni artigianali, attività commerciali e di servizio;
- b) siano provenienti da locali ad uso ufficio, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne, locali di preparazione pasti, anche se facenti parte di complessi destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali, di servizi, agricole, ferma restando l'esclusione delle aree in cui si producono rifiuti **da lavorazioni industriali**
- c) abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli al sub a) del punto 1.1.1. della Deliberazione del 27/7/84 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 915/82, purchè non liquidi e di seguito riportati:

- Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili)
- Contenitori vuoti, fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallet
- Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili
- Frammenti e manufatti di vimini e di sughero
- Paglia e prodotti di paglia
- Scarti di legno esclusa la pasta di legno umida
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta
- Feltri e tessuti non tessuti
- Pelle e similpelle
- Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali con esclusione di camere d'aria e copertoni
- Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti di tali materiali;
- Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili
- Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere
- Materiali vari in pannelli(di legno, gesso, plastica e simili)
- Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati
- Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili
- Nastri abrasivi
- Cavi e materiale elettrico in genere
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate
- Scarti in genere della produzione alimentare, purchè non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili)
- Residui animali e vegetali provenienti da estrazione di principi attivi (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002
- Accessori per l'informatica con esclusione dei beni compresi tra i beni durevoli, quali computer, monitor, stampante, tastiera ecc

d) nel caso derivino da attività sanitarie e cioè:

- derivino da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- non rientrino tra quelli di cui alle lettere c) e d) dell'art. 2 del del D.P.R 15 luglio 2003 n. 254;
- appartengano alle seguenti tipologie:
 - rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti da reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;

- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, nonché altri rifiuti non pericolosi che abbiano le caratteristiche qualitative succitate al punto 4) e quantitative indicate al successivo punto 6);
- spazzatura;
- indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
- rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici, anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni i contenitori e le saccheutilizzate per le urine;
- i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) del D.P.R 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani o in discarica in base alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) del D.P.R 254/2003, solo nel caso in cui siano destinati a tali destinazioni nell'ambito territoriale ottimale.

e) ed inoltre, per tutte le categorie succitate, il loro smaltimento negli impianti non dia luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani.

f) la quantità annua di rifiuti per unità di superficie conferita dal produttore non sia superiore a 80 Kg/mq/anno e per le categorie dei mercati non sia superiore a 150 Kg/mq/anno per ogni giorno settimanale di presenza (il valore raddoppia per la presenza bisettimanale, triplica per quella trisettimanale ecc.)

1. Gli imballaggi secondari e terziari che rispettano i criteri di qualità e quantità succitati sono considerati assimilati ai soli fini del conferimento per la raccolta differenziata, sempre che non siano avviati direttamente al recupero a cura dei produttori.
2. Sono considerati assimilati agli urbani i contenitori vuoti di prodotti fitosanitari sottoposti alle operazioni di lavaggio ed alle procedure di conferimento previste dalle disposizioni tecniche e procedurali della D.G.R. n. 26-25865 del 19/10/981.
3. La frazione verde (sfalci erbosi, potature, foglie ecc.) originata dalla manutenzione delle aree verdi pubbliche è sempre considerata rifiuto urbano.
4. Sono considerati assimilati i rifiuti costituiti da potature di alberi e arbusti, sfalci erbosi, derivanti da attività di giardinaggio o manutenzione del verde svolte su superficie costituenti accessorio o pertinenza di superficie soggetta a tassa, qualora la superficie non superi oltre tre volte la superficie soggetta a tassa, purché conferiti secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale; sono altresì escluse le piante la cui potatura abbia un volume tale da richiedere modalità speciali di conferimento e di trasporto.
10. Ad eccezione di quanto suindicato ed in deroga ai criteri quantitativi succitati, sono sempre considerati urbani i rifiuti derivanti dalle operazioni di giardinaggio e di manutenzione del verde pubblico.
11. I rifiuti inerti derivanti da costruzioni e demolizioni sono considerati assimilati qualora derivino da piccole manutenzioni domestiche e non superino i quantitativi di 1 q.le anno per singola utenza.
12. Per i rifiuti derivanti da attività non continuative o la cui produzione è periodica o non è riconducibile ai mq/anno dell'attività produttiva, è confermata l'assimilazione nel rispetto dei criteri qualitativi succitati ma è possibile la realizzazione del servizio pubblico di raccolta, recupero, smaltimento previa pagamento al gestore del servizio in relazione alle quantità di volta in volta gestite.

ALLEGATO 1

UTENZE DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

	CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE
1	Nucleo familiare con 1 componente
2	Nucleo familiare con 2 componenti
3	Nucleo familiare con 3 componenti
4	Nucleo familiare con 4 componenti
5	Nucleo familiare con 5 componenti
6	Nucleo familiare con 6 o più componenti

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La formula per il calcolo della **quota fissa** di un'utenza domestica è la seguente:

$$\mathbf{TF_{dom} (n, s) = QUF_{dom} \cdot S \cdot Ka(n)}$$

$$\mathbf{QUF_{dom} = \frac{CFT_{dom}}{\Sigma_n S \text{ tot } (n) \cdot Ka (n)}}$$

TF_{dom}: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S

QUF_{dom}: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento Ka.

Ka (n): coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (n)

CFT_{dom}: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

S tot (n): superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza domestica è la seguente:

$$\mathbf{TV_{dom} = QUV_{dom} \cdot Kb (n) \cdot CU_{dom}}$$

TVdom: quota variabile(€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare

QUVdom: quota unitaria (kg) determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb)

$$\mathbf{QUVdom} = \frac{\mathbf{QTOTdom}}{\Sigma_n \mathbf{N} (n) \cdot \mathbf{Kb} (n)}$$

QTOTdom: quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

N (n): Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

Kb (n): Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituenti la singola utenza

CUdom: Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

$$\mathbf{CUdom} = \frac{\mathbf{CVTdom}}{\mathbf{QTOTdom}}$$

CVTdom: totale costi variabili attribuiti alle utenze domestiche

ALLEGATO 2**UTENZE NON DOMESTICHE
CLASSIFICAZIONE**

Cat.	Sott.	Descrizione
1		Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2		Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi
3		Stabilimenti balneari
4		Esposizioni, autosaloni
	4a	Esposizioni, autosaloni
	4b	Centro commerciale – esposizioni
5		Alberghi con ristorante
6		Alberghi senza ristorante
7		Case di cura e di riposo
8		Uffici, agenzie, studi professionali
	8a	Uffici, agenzie, studi professionali
	8b	Centro commerciale - uffici, agenzie, studi professionali
9		Banche ed istituti di credito
10		Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
	10a	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
	10b	Centro commerciale - negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11		Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
	11a	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
	11b	Centro commerciale - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12		Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
	12a	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
	12b	Centro commerciale - Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13		Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14		Attività industriali con capannoni di produzione
15		Attività artigianali di produzione beni specifici
16		Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
	16a	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
	16b	Centro commerciale - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17		Bar, caffè, pasticceria
	17a	Bar, caffè, pasticceria
	17b	Centro commerciale – Bar, caffè, pasticceria
18		Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19		Plurilicenze alimentari e/o miste
	19b	Centro commerciale - Plurilicenze alimentari e/o miste
20		Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21		Discoteche, night club e sale giochi

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La **quota fissa** della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc, secondo la seguente espressione:

$$\mathbf{TFndom (ap, S_{ap}) = QUFndom \cdot S_{ap} (ap) \cdot x Kc (ap)}$$

$$\mathbf{QUFndom = \frac{CFTndom}{\Sigma_{ap} S_{tot} (ap) \cdot Kc (ap)}}$$

TFndom: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap}

QUFndom: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto traccosti fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione Kc.

CFTndom: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

S_{ap}: Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

Kc: Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza non domestica è la seguente:

$$\mathbf{TVndom (ap, S_{ap}) = (CUndom \cdot S_{ap} (ap) \cdot Kd (ap))}$$

TVndom (ap, S_{ap}): quota variabile(€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap}

CUndom: costo unitario (€/kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

$$\mathbf{CUndom = \frac{CVTndom}{QTOTndom}}$$

CVTndom: totale costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche

QTOTndom: quantità totale, espressa in kg, di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

S_{ap}: Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

Kd (ap): coefficiente potenziale di produzione in kg/m² anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività.